SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(1370-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1973

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di cui al disegno di legge definisce transattivamente le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi lesi dai provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, di liquidazione obbligatoria e altre analoghe misure, con riferimento ai rapporti commerciali e finanziari anteriori all'Accordo sui pagamenti del 16 dicembre 1948.

Allo stesso modo, vengono regolate le rivendicazioni ungheresi nei confronti dell'Italia.

In base all'Accordo, il governo ungherese si è impegnato a versare a quello italiano la somma complessiva di lire 525 milioni, peraltro compensata, per lire 100 milioni, da un riconoscimento di debito da parte di due compagnie di assicurazione italiane. I versamenti avverranno in tre soluzioni.

Si tratta dunque di una convenzione che chiude definitivamente un contenzioso di non rilevante contenuto economico ma di notevole complessità.

Va segnalata, da ultimo, la statuizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Accordo, che prevede la ricostruzione delle posizioni previdenzali di cittadini italiani eventualmente danneggiati dalle misure ungheresi menzionate nell'Accordo.

Soprattutto in considerazione dell'interesse di tale norma, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler approvare il presente disegno di legge.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

30 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Ungheria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera *a*), dell'Accordo, hanno la facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.

La costituzione di cui al comma precedente è operata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, è posto a carico dello Stato, che vi farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo ungherese a norma dell'articolo 3 dell'Accordo sono versate all'entrata del bilancio statale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.